COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

29.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LA LOGGIA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **CIAMPAGLIA**

INDICE

PAG.

Sostituzione:

PRESIDENTE 318

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542);

BIANCHI FORTUNATO ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966);

BOFFARDI INES: Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (162);

ALMIRANTE ed altri: Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (1277);

LENOCI: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modicazioni (2267) 318

PRESIDENTE 318, 323, 326, 328, 330, 331

ABELLI 321

CIAMPAGLIA 331

COLUCCI 331

PAG.

DAL SASSO 330

NICCOLAI CESARINO 323, 329

PANDOLFI 330

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 322, 325, 329, 330

SANTAGATI 325, 329, 330

SERRENTINO 330, 331

SPINELLI, *Relatore* 319, 326, 329, 331

TERRAROLI 321, 329

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MICHELI PIETRO e TANTALO: Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni (149) 331

PRESIDENTE 331, 332, 333, 334

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 334

GIOVANNINI 332, 333

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* 331, 332, 333, 334

SERRENTINO 333

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Modificazioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2330) 335

PRESIDENTE 335, 336

PAG.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 336
COLUCCI 336
NICCOLAI CESARINO 335, 336
SERRENTINO 335, 336

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2602) 336
PRESIDENTE 336, 337, 338
BORGHI 337
CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 338
CESARONI 337
COCCO MARIA, *Relatore* 337
SANTAGATI 337
SPINELLI 337

Votazione segreta:

PRESIDENTE 339

La seduta comincia alle 10,10.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Castellucci è sostituito dal deputato Pietro Micheli.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (2542); e delle proposte di legge Bianchi Fortunato ed altri: Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (966); Boffardi Ines: Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 (162); Almirante ed altri: Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (1227); Lenoci: Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera A-*bis* della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni (2267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bianchi Fortunato ed altri: « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti », congiunturalmente alla discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Boffardi Ines: « Concessione di un assegno speciale annuo a favore degli invalidi di guerra fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 »; Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Aloi, Baghino, Birindelli, Borromeo D'Adda, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, De Lorenzo Giovanni, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Maina, Manco, Marino, Menicacci, Messeni Nemagna, Milia, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Pazzaglia, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romeo, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servello, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi e Valensise: « Abrogazione del secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra »; Lenoci: « Estensione dell'assegno speciale annuo di lire 1.200.000, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, a favore di alcune categorie di grandi invalidi iscritti al n. 2 della lettera *A*-bis della tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 6 febbraio scorso i deputati Abelli e Santagati chiesero la discussione congiunta dei provvedimenti n. 2542 e n. 966 e delle proposte n. 162, 1227 e 2267, concernenti pensioni di guerra, dichiarando di non condividere il criterio adottato dal disegno di legge che prevede trattamenti più favorevoli per gli invalidi per servizio rispetto a quelli dei pensionati di guerra. La proposta dell'onorevole Abelli, formalizzata e posta ai voti, fu approvata dalla Commissione e pertanto l'ordine del giorno della seduta odierna reca la di-

scussione congiunta dei provvedimenti nn. 2542 e 966 con i provvedimenti nn. 162, 1227 e 2267.

Sempre nel corso della seduta del 6 febbraio il relatore Cascio avvertì che non sarebbe stato presente alla seduta odierna per cui, data l'urgenza di dar subito corso ai provvedimenti in discussione, fu deliberato di sostituirlo con l'onorevole Spinelli.

A seguito di tali decisioni, l'onorevole Spinelli ha facoltà di integrare la relazione svolta dall'onorevole Cascio nella scorsa seduta.

SPINELLI, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, come ha rilevato il Presidente, nella seduta del 6 febbraio la Commissione esaminava i disegni di legge n. 2542 e la proposta di legge n. 966 (relatore l'onorevole Cascio) che riguardano provvidenze a favore degli invalidi per servizio e loro congiunti. Nel corso della discussione veniva richiesto che congiuntamente si esaminassero anche le proposte di legge nn. 162, 1227 e 2267 concernenti pensioni di guerra, che avevano avuto, come si ricorda, un parere contrario da parte della V Commissione bilancio. Tale proposta di discussione congiunta veniva approvata dalla Commissione. I motivi credo siano i seguenti. Fu detto che la proposta di legge n. 2542 prevedeva trattamenti più favorevoli per gli invalidi per servizio rispetto a quelli delle pensioni di guerra. Ma, anche tenendo conto della discussione svoltasi il 6 febbraio, ritengo che vi fu anche un altro motivo che spinse ad avanzare tale proposta, cioè lo stato di agitazione e di mobilitazione degli stessi mutilati ed invalidi di guerra, che aveva portato ad indire per domani, 14 febbraio, una manifestazione qui a Roma per sollecitare concrete e adeguate iniziative da parte del Parlamento e del Governo.

Problema, certo, da non ignorare: questo non per vedere come strumentalmente possiamo impedire una tale manifestazione, che non fa certamente piacere a nessuno, ma per vedere come possiamo finalmente soddisfare, gradualmente ma concretamente, le legittime aspettative di questa categoria, oggetto di tanta retorica ogni 4 novembre.

Come si sa, infatti, già altre due volte (il 29 maggio e il 23 ottobre) erano state indette analoghe manifestazioni, poi sospese per le assicurazioni ottenute in merito all'accoglimento del progetto di ristrutturazione delle pensioni di guerra. Il problema, senz'altro, si pone per il costo della vita che ha dato un duro colpo alle pensioni di guerra, ponendo l'invalido in uno stato di mortificante disagio per le sperequazioni che esistono nel campo delle pensioni di guerra, per un'altra serie di attese (la manifestazione ha alla sua base, per esempio, l'estensione del campo di applicazione della legge n. 336 e il problema dell'assistenza, le lungaggini burocratiche e così via).

In questo quadro il problema non è quello di vedere, attraverso un paragone caso per caso, se certi trattamenti sono superiori o inferiori nei confronti degli invalidi per servizio e di guerra, come se si dovesse aprire una lotta tra le due associazioni di categoria. Credo che occorra avere una visione e dare una soluzione globale, e non ignorare anche altre categorie che si trovano in analoghe situazioni: parlo degli invalidi del lavoro, dei ciechi civili, che hanno altrettante rivendicazioni. Per i pensionati di guerra, il problema che abbiamo di fronte è quello della ristrutturazione della legge pensionistica e di un serio suo adeguamento alla realtà; è quello, inoltre, di una visione, sia pure con gradualità, di atti concreti in questa direzione. Il problema, quindi, è di volontà politica del Parlamento e, prima ancora, del Governo.

Se questo è il problema, vediamo allora (ignorando per il momento il voto negativo della Commissione bilancio) se la congiunzione al disegno di legge n. 2542 delle altre tre proposte si indirizzi in questo senso. Da parte mia, non come relatore, ma a nome del gruppo socialista al quale mi onoro di appartenere, nella precedente seduta votai contro la discussione congiunta, in perfetta coscienza, ritenendo che non fosse questa la strada per affrontare i problemi che a tutti noi stanno a cuore, in quanto le proposte di legge all'ordine del giorno non si possono discutere congiuntamente al progetto n. 2542; sono parziali e non riguardano i problemi di fondo dei mutilati ed invalidi di guerra. Con quel voto non si faceva altro che dire di no alle attese di una categoria come quella degli invalidi per servizio senza dire « sì » alla categoria dei mutilati ed invalidi di guerra.

Oggi ne sono più che convinto. Non mi soffermo sul progetto n. 2542 e sulla proposta di legge n. 966, che sono stati già ampiamente illustrati dal collega Cascio. Delle altre tre solo la proposta di legge Boffardi Ines n. 162, pur partendo da problemi particolari, pone una soluzione che incide sulla impostazione dell'attuale legislazione, mentre le altre due – sia quella Almirante n. 1227, sia quella Lenoci n. 2267 – pongono problemi di particolari categorie. Vorrei cominciare da queste ultime due.

La proposta di legge Almirante, partendo dal presupposto che la legge 18 marzo 1968, n. 313, all'articolo 2, lettera *a*), ha riconosciuto la qualifica di combattente, con il diritto alla pensione di guerra, a coloro che appartennero alle forze armate della cosiddetta Repubblica sociale italiana, contesta le esclusioni da tale diritto previste dalla lettera *f*) del citato articolo 2. Come infatti è noto, il secondo capoverso della lettera *f*) dell'articolo 2 stabilisce che siano esclusi dai benefici coloro che « risulti che... abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943 ». I proponenti chiedono l'abrogazione di tale capoverso adducendo sentenze della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'articolo 102 della legge; ed affermano che gli unici esclusi sarebbero i responsabili dei cosiddetti « atti di terrorismo e di sevizie », e ciò sminuirebbe la portata del riconoscimento di cui all'articolo 2, che intendeva porre « sullo stesso piano giuridico e morale » i mutilati ed i caduti delle opposte sponde.

Si può considerare che il legislatore abbia messo sullo stesso piano degli altri quei giovani che, anche per un ventennale oscurantismo, aderirono in buona fede alle forze armate della Repubblica sociale italiana; ma ben diversa è la situazione di coloro che hanno compiuto « atti di sevizie », che non furono « cosiddette », ma a livello di barbarie, anche se i proponenti ci fanno sapere che esse « si inquadravano legittimamente nell'ordinamento statuale » dell'epoca, un ordinamento statuale fortunatamente travolto.

Ma, a parte questa considerazione, è forse questo il provvedimento atteso dai mutilati e dagli invalidi? Al contrario, ritengo che approvare oggi, se il voto della Commissione bilancio ce lo consentisse, questo provvedimento, non solo non risolverebbe i problemi, ma inasprirebbe ancora di più il malessere che esiste in questa categoria.

La proposta di legge Lenoci n. 2267 pone un problema particolare che riguarda, secondo il proponente, circa 500 interessati. Si tratta degli invalidi di guerra affetti da « alterazione delle facoltà mentali gravi al punto di rendere l'individuo – oltre che incapace a qualsiasi lavoro – socialmente pericoloso e da richiedere, quindi, l'internamento in ospedali psiatrici o in istituti assimilati ». Tali invalidi sono sempre stati assimilati, sia dalla legge 18 maggio 1967, n. 318, sia dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, ai ciechi di guerra e ai paraplegici retto-viscerali (tabella *E*, lettera *a*-bis). Con legge 18 ottobre 1969, n. 751, si stabiliva un assegno speciale annuo di 1.200.000 per queste ultime due categorie, che sono i numeri 1 e 3 della lettera *a*-bis), escludendo da tali benefici la categoria di cui parla la proposta di legge, che tende appunto a sanare questa discriminazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1969, analogamente a quanto stabilito dalla legge del 18 ottobre 1969. Il costo, secondo quanto sostiene il proponente sarebbe di 600 milioni per il 1969-'70, mentre diminuirebbe nel 1971 e negli anni successivi, anche perché nella somma di un milione e duecentomila lire sarebbero assorbiti gli assegni deliberati con la legge n. 585 del 18 luglio 1971, concessi alle categorie di cui si parla. Pur essendo d'accordo sulla proposta di legge, è da domandarsi, tenuto anche conto del voto della V Commissione bilancio, se nel momento in cui ci troviamo di fronte all'esigenza di un riordinamento generale, sia giusto dare il via a provvedimenti parziali, o se non sia il caso di vedere il tutto in un contesto generale. Questa a mio avviso è la strada da seguire.

La proposta di legge n. 162 della onorevole Boffardi pone un problema particolare che investe però aspetti generali. La proponente richiama l'attenzione sulla situazione dei grandi invalidi che – afferma – è peggiore rispetto a quella di categorie inferiori che godono, oltre alla pensione di guerra, anche della pensione di lavoro. Questo è un problema che esiste, e sul quale sarebbe opportuno fare una serie di accertamenti. La proponente sottolinea poi che la legge del 18 ottobre 1969, n. 751, ha provveduto per i grandi invalidi delle categorie *A* e *A*-bis, con la concessione di un particolare assegno di un milione e mezzo per la prima categoria, e di un milione e duecentomila per la seconda, trascurando però i grandi invalidi compresi nelle lettere dalla *B* alla *G*. La soluzione proposta è quella di concedere un assegno speciale, dal 1° luglio 1970, a tutti i pensionati di guerra di prima categoria, provvisti di assegno di superinvalidità, esclusi evidentemente quelli delle categorie *A* ed *A*-bis. Tale assegno dovrebbe essere inversamente proporzionale alla gravità delle infermità riconosciute, poiché si prevede un assegno di settecentoventi mila lire per gli invalidi della tabella *E* lettera *B*, ed un assegno di novecentosessantamila lire per gli invalidi della tabella *E*, lettera *G*. Ciò che non si comprende è la decorrenza dal 1° luglio 1970, anche perché dopo la legge del 1969 c'è stata la legge del 18 luglio 1971, n. 585, che preve-

deva la concessione di un assegno di superinvalidità. Ma ciò che deve essere più approfonditamente esaminato è il concetto ispiratore, che va contro il tradizionale concetto della pensione intesa come risarcimento del danno subito al servizio del paese, con il conseguente diritto al risarcimento in percentuale adeguata all'invalidità. Se questa proposta fosse accettata, si correrebbe il rischio di creare non soltanto un appiattimento, ma addirittura nuove sperequazioni; basta dire che gli invalidi della categoria *G* andrebbero a prendere un totale superiore a quello della categoria *A*-bis. D'altra parte le sperequazioni esistenti non si fermano soltanto a questo campo – anche se giustamente la proponente richiama il problema dei grandi invalidi che devono meritare una particolare attenzione – ma sono molte, ed investono le categorie dalla seconda all'ottava. Esse sono state tra l'altro accentuate da una serie di leggi, e questo riconferma la necessità di una revisione generale delle pensioni e di un loro aggancio ad un dato controllabile, che da molte proposte di legge giacenti in Parlamento viene indicato nel salario medio dei lavoratori. Un altro problema è quello di una revisione per quanto riguarda i superinvalidi, tabella *E*, ed anche della tabella *C*.

Ci troviamo di fronte pertanto a tre proposte parziali, che lungi dal risolvere rischiano di complicare la situazione; d'altra parte c'è il parere negativo della V Commissione bilancio, che ci impedisce di votare queste proposte. Sorge pertanto il problema di che cosa fare. Data la situazione, fermiamo l'*iter* del disegno di legge n. 2542 riguardante gli invalidi per servizio, creando così nuovo malcontento? La via da seguire sembra quella di approvare il disegno di legge n. 2542, per il quale c'è il parere favorevole della Commissione bilancio. Per quanto riguarda le pensioni di guerra, dato che le proposte al nostro esame, come abbiamo visto, non risolvono i problemi di fondo, e dato che sono state presentate numerose altre proposte di legge in questa materia (la n. 327 dell'onorevole Amadei, la n. 605 de Meo, la n. 1121 Serrentino, la n. 2441 Sisto ed altri, la n. 2725 Terraroli, ed altre ancora), si potrebbe decidere di esaminare congiuntamente tutte queste proposte di legge, e di costituire un Comitato ristretto che affronti il problema, chiedendo al Governo – se non può farlo oggi – di esprimere in quella sede un preciso impegno, sia sulla ristrutturazione del sistema pensionistico di guerra, sia su quelle misure immediate che nel contesto generale si ritenga necessario portare avanti.

ABELLI. Ho ascoltato con molta attenzione le parole del relatore in merito all'abbinamento delle proposte di legge al nostro esame, e devo dire che sono veramente soddisfatto del fatto che nel corso della precedente riunione abbiamo votato per la discussione congiunta delle proposte di legge relative ai grandi invalidi di guerra con i provvedimenti relative agli invalidi per servizio. Vorrei respingere l'idea che questo significhi dire di no agli invalidi per servizio. La decisione da noi assunta ha consentito alla nostra Commissione di fermare la propria attenzione sul problema degli invalidi e dei mutilati di guerra, e su questo concordo con quanto ha detto il relatore. L'onorevole Spinelli ha parlato di volontà politica del Parlamento e del Governo, e prendo atto del fatto che il relatore di maggioranza ha ritenuto opportuno proporre all'attenzione della Commissione la nomina di un Comitato ristretto per esaminare tutte le proposte di legge relative ai mutilati ed invalidi di guerra. L'abbinamento era a mio avviso necessario per una ragione di carattere formale, a parte che rinviare di una settimana l'esame di una proposta di legge, in questo Parlamento, non significa dire di no ad alcuno. Quanto al merito dei provvedimenti illustrati dal relatore, prendiamo atto che gli stessi non risolvono il problema dei mutilati ed invalidi di guerra; che contengono soluzioni solo parziali e che esistono altre proposte concernenti lo stesso problema. Tali ragioni ci convincono che è giusto che si esamini a questo punto il provvedimento relativo agli invalidi per servizio e che si richiamino, per abbinarle alle tre che lo erano già state in precedenza, tutte le altre proposte di legge giacenti in Parlamento e concernenti identica materia.

A questo punto, il problema che avevamo posto all'attenzione della Commissione con il nostro voto non dico si sia risolto, ma certo si avvia a soluzione. Non ho nessuna difficoltà ad accettare la proposta del relatore, onorevole Spinelli, che si nomini un Comitato ristretto con il compito di esaminare tutte le proposte di legge concernenti la materia della revisione pensionistica degli invalidi e mutilati di guerra e che si proceda intanto all'esame in Commissione, in sede legislativa, della legge sugli invalidi per servizio.

TERRAROLI. Onorevole presidente, sono pienamente d'accordo con le proposte del relatore. Vorrei anch'io precisare, non per motivi polemici ma di necessaria chiarezza, le ragioni del voto del gruppo comunista di mer-

coledì scorso, che ha in definitiva portato all'attuale positiva soluzione. Alla base della discussione avvenuta nella passata seduta vi era stato un equivoco di fondo. Si era determinata una contrapposizione tra chi voleva l'abbinamento del discorso sugli invalidi e mutilati per servizio a quello concernente i mutilati ed invalidi di guerra e chi sosteneva altra tesi: gli uni pensando ad alcune particolari proposte di legge, che hanno per altro una loro urgenza e motivazione; gli altri puntando alla esigenza di andare ad una revisione generale della legislazione in materia.

Il fatto importante è che questa mattina l'equivoco sia stato risolto e che sia stato sgomberato il terreno da qualsiasi ambigua interpretazione. Possiamo dunque tranquillamente accedere all'iniziativa proposta dal relatore.

A questo punto, vorrei avere alcune garanzie da parte del Governo, garanzie abbastanza concrete (non nel senso, comunque, di quanti denari è disposto a sborsare il tesoro per le soluzioni cui facciamo riferimento). Siamo in presenza di proposte di legge di iniziativa parlamentare - e faccio riferimento alla questione nella sua globalità - che tanto al Senato che alla Camera sono state assunte da tutti i gruppi, escluso quello del PRI e, in una certa misura, lo stesso gruppo democristiano (che ha al Senato presentato un provvedimento concernente solo i grandi invalidi). Dicevo che tutti gli altri gruppi hanno proposto progetti di legge relativi al complesso della materia: non solo, dunque, al trattamento economico ma anche ad alcuni importanti aspetti della normativa del settore. Abbiamo, dunque, un vantaggio che non possiamo non sottolineare: non dobbiamo, cioè, procedere ad alcun lavoro di comparazione tra le diverse proposte di legge, essendo ognuna di esse l'esatta copia delle altre. Ogni gruppo, infatti, compresa la democrazia cristiana, si è assunto la responsabilità di presentare in Parlamento la proposta elaborata unitariamente dagli organi dirigenti dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra. Si tratta di un innegabile vantaggio, che ci permette in sostanza di discutere su un unico testo. Esiste però anche un difetto: l'impostazione cui faccio riferimento è categoriale (uso questo aggettivo nella migliore accezione del termine). Bisognerà andare, dunque, non dico a dei correttivi, ma certo a degli approfondimenti, poiché alcune questioni che a nostro avviso occorre affrontare e risolvere non sono state impostate dalla proposta che ho richiamato; accenno solo ad alcune: l'*iter* ad esempio, per il ricorso in ordine alle pensioni di guerra; il famigerato articolo 89 della legge del 1951 sulle constatazioni sanitarie, e così via. Non si tratta di problemi di poco conto. A questo punto, credo che si debba chiedere al Governo di impegnarsi ad affrontare concretamente con noi l'esame dei progetti di legge, innanzitutto sotto l'aspetto normativo e poi - prendendo il tempo che sarà necessario e precisando con quale gradualità è disposto ad affrontare il problema - sotto quello del riassetto economico. Si tratterà di fare insieme delle scelte.

Ove il Governo ci desse tali assicurazioni, potremmo serenamente iniziare il nostro lavoro, dando tranquillità alla categoria interessata che si è giustamente messa in lotta.

Vedremo in sede di Comitato ristretto o di Commissione plenaria se bisognerà procedere ad alcuni stralci o se si potrà fare un unico provvedimento. Sono tutti argomenti sui quali è inutile avanzare per il momento ipoteche. Ogni gruppo politico, dopo aver studiato la questione ed aver valutato la risposta che verrà dal Governo e dalla maggioranza, assumerà le proprie responsabilità.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei brevemente sottolineare alcune cose, non senza prima dichiararmi d'accordo con la relazione puntuale e responsabile dell'onorevole Spinelli e con le conclusioni cui si è pervenuti. Intendo rilevare (la scorsa seduta mi ha trovato impreparato su questo punto; o meglio, avevo una mia convinzione, che non era per altro suffragata da dati) che non risponde al vero quanto è stato sostenuto da alcuni colleghi in ordine al disegno di legge n. 2542 ed alla proposta di legge n. 966; che cioè tali progetti avrebbero comportato un trattamento privilegiato per gli invalidi per servizio rispetto agli invalidi di guerra. Ripeto che ciò non è assolutamente vero. I progetti di legge che ho richiamato, che il Governo riteneva dovessero essere approvati già dalla scorsa settimana, comportano esclusivamente una perequazione del trattamento degli invalidi per servizio, in ordine ad alcune provvidenze. È vero, cioè, il contrario di quanto si sosteneva. Gli invalidi di guerra avevano, sotto alcuni aspetti, trattamenti privilegiati. Il Governo ha ritenuto, secondo una prassi che va consolidandosi e che dobbiamo tener presente, di equiparare gli invalidi per servizio agli invalidi di guerra.

Condivido l'affermazione fatta dal relatore Spinelli, che le tre proposte di legge oggi illustrate sono parziali, anzi parzialissime, ri-

guardando le stesse i super-invalidi od alcune categorie di invalidi della repubblica sociale italiana. Non concernono, cioè, alcun aspetto generale di una nuova regolamentazione in materia pensionistica. Bene ha fatto, a mio avviso il relatore, anche in presenza del parere negativo della Commissione bilancio, che avrebbe comportato necessariamente il passaggio di queste tre proposte di legge dalla sede legislativa alla sede referente. di proporre un rinvio per un approfondimento.

Il Governo non ha quindi nulla in contrario a che un Comitato ristretto esamini queste proposte di legge. Il Governo si fa carico dell'esigenza della categoria, ma si trova evidentemente in una posizione diversa. Dichiaro subito che il Governo parteciperà responsabilmente alle sedute del Comitato ristretto perché ritiene che una soluzione per questo problema debba essere comunque trovata. L'onorevole Borghi la scorsa volta sottolineava la situazione assai triste nella quale si trovano gli aventi diritto, o coloro che ritengono di avere diritto ad un trattamento pensionistico, a causa delle lungaggini burocratiche. Si tratta quindi di una materia che presenta aspetti assai confusi e che va riordinata.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al riassetto economico, il Governo in questo momento non può fare alcuna dichiarazione e non tanto per la situazione finanziaria generale dello Stato a tutti nota, quanto perché si riserva di esprimere un suo parere allorché il Comitato ristretto farà determinate scelte. In quella sede il Governo, dopo che saranno fatti gli opportuni calcoli, potrà dire se è in grado o no di affrontare le relative spese o se potrà farlo gradualmente nel tempo.

Con questo spirito e con queste precisazioni, il Governo accetta le conclusioni cui è pervenuto il relatore onorevole Spinelli.

PRESIDENTE. Sul piano regolamentare, debbo chiarire che la volta scorsa abbiamo deciso di inserire all'ordine del giorno, nella stessa seduta, tutti questi provvedimenti: quelli che erano già dinanzi alla Commissione e gli altri di cui ora si è parlato. Dopo la relazione dell'onorevole Spinelli, noi ci troviamo di fronte ad una proposta che non sfocia né nella richiesta di un testo unificato, né nella scelta di un testo base, per le ragioni ampiamente illustrate dal relatore stesso. Si è venuti quindi nella determinazione di procedere ad un esame separato, cioè procedere ad una discussione unica, di tutti i provvedimenti che riguardano direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, in modo organico o in modo settoriale, la complessa materia delle pensioni di guerra e andare avanti con gli altri due provvedimenti in sede legislativa che riguardano gli invalidi per servizio, su cui vi è stato il parere favorevole della Commissione bilancio. Le conclusioni del relatore mi sembra che siano state accettate da tutti e quindi non credo che si debba arrivare ad una votazione in merito.

Vorrei soltanto richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che tra questi provvedimenti ve ne è uno che ha avuto il parere negativo della Commissione bilancio. Ora, se noi lo inglobiamo nell'esame generale delle pensioni di guerra, lasciamo in sospeso un problema che è grave ed è suscettibile di possibili conseguenze anche di ordine pubblico. Mi riferisco alla proposta di legge Lenoci. Ricordo ai colleghi che la tabella *E* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è suddivisa in tre numeri; il primo riguarda i ciechi e il secondo gli invalidi affetti da gravi infermità mentali manicomiati. Questi secondi sono soggetti ad un trattamento differenziato non giustificato; infatti, mentre i ciechi usufruiscono di un assegno speciale di 1 milione e 200 mila, gli infermi manicomiati hanno soltanto un assegno di 720 mila lire. La proposta Lenoci prevede una equiparazione.

Vorrei proporre alla Commissione lo stralcio della proposta di legge Lenoci sulla quale faremo una discussione *ad hoc* in una prossima seduta dopo aver insistito presso la Commissione bilancio perché riveda il suo parere. Poiché non vi sono obiezioni, ritengo che così possa rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proseguiamo dunque nella discussione sulle linee generali del disegno di legge n. 2542 e della proposta di legge n. 966.

NICCOLAI CESARINO. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, nonostante gli adeguamenti e le correzioni che ritroviamo nel disegno di legge n. 2542 (e devo subito dire anche io che non mi sembra che tali correzioni e tali adeguamenti portino ad un trattamento preferenziale per i mutilati e invalidi di servizio rispetto a quelli di guerra), non credo che si possa essere ancora completamente sodisfatti.

Penso intanto che si debba affermare che siamo molto ma molto lontani (e lo dimostra la decisione che abbiamo preso poco fa) da un provvedimento organico che riguardi tutte

le categorie di mutilati e di invalidi, sia per servizio che di guerra. Lo stesso discorso, del resto, vale anche per i rapporti tra le singole categorie dei mutilati e invalidi per servizio.

Quanto contenuto nella relazione, in cui si parla di una fase di tendenza verso il superamento di certe differenze, è molto significativo e dimostra quanto ho affermato e cioè che siamo molto lontani dall'aver raggiunto il traguardo dell'unificazione.

A questo provvedimento, dunque, manca un tentativo serio per rendere più omogenei i trattamenti relativi a queste categorie e per superare una serie di ingiustizie che si possono ritrovare anche sotto l'aspetto procedurale. Questo, tra l'altro, provoca un aggravio dei costi nell'applicazione di norme diverse per ogni categoria, nonostante gli aggiornamenti che via via sono stati elaborati per cercare di rendere più sollecito lo smaltimento delle pratiche.

La nostra critica a questo provvedimento è quindi innanzi tutto motivata dal fatto che non si può sperare di raggiungere in questo modo l'obiettivo che si dice di voler raggiungere e che era addirittura già indicato nel decreto n. 1598 del 1916, in cui era prevista un'unica tabella per le pensioni privilegiate ordinarie e per quelle di guerra.

Sappiamo che cosa è successo dopo: il fascismo ha introdotto una divisione delle tabelle e poi, dal 1948 in poi, è cominciato un graduale aggiornamento, che però ancora oggi è molto lontano dall'aver raggiunto di nuovo l'unicità di trattamento.

L'ultimo tentativo è stato fatto con la legge n. 95 del 1971 e ora, con questo disegno di legge, si fa un ulteriore passo avanti verso l'unificazione in favore dei mutilati e invalidi per servizio rispetto a quelli di guerra.

È vero, infatti, che si va verso il superamento delle differenze negli assegni annessi alle pensioni di guerra e privilegiate ordinarie; si modificano alcune tabelle contenute nella legge n. 313 del 1968 (ma potremmo subito chiederci perché ne vengono modificate soltanto alcune); si introducono modifiche alle tabelle *E* ed *F* della citata legge n. 313 e della n. 585 del 1971 (aumentando gli assegni di superinvalidità); si aumentano gli assegni connessi alle pensioni privilegiate ordinarie da 440 mila a 550 mila lire annue; si estendono gli assegni speciali alle pensioni privilegiate ordinarie, con assegni per superinvalidità di prima categoria; vengono aumentate le tabelle moltiplicatrici delle tabelle *A* e *B*; si aumenta l'assegno di accompagnamento e si concedono un assegno di 36 mila lire per la moglie senza condizionarlo al reddito familiare, un assegno di incollocabilità e così via.

Come si vede, si tratta di un gruppo di miglioramenti e adeguamenti di cui è giusto dare atto e che rappresentano un ulteriore passo avanti. La nostra critica, però, si muove ancora in due direzioni fondamentali. In primo luogo è provocata dalla lentezza con cui si procede verso una uniformità di trattamento tra i due settori pensionistici, lasciando ancora sopravvivere sperequazioni e svantaggi a danno dei mutilati e invalidi per servizio.

Ancora più grave è poi la discriminazione che ancora viene mantenuta nei confronti di quei cittadini che prestano servizio alle dipendenze dello Stato in qualità di militari di leva. Questo perché il trattamento pensionistico è stabilito – come è noto – in base a due parametri precisi: la tabella di infermità e il rapporto con il salario o lo stipendio percepiti all'atto del pensionamento.

Basta leggere, a questo proposito, l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, che recita: « Le pensioni privilegiate ordinarie per ufficiali e sottufficiali delle forze armate, ivi compresi i corpi organizzati militarmente, e per i graduati e i militari dell'Arma dei carabinieri, della finanza e dei corpi predetti, è liquidata in misura uguale all'ultimo stipendio percepito prima della cessazione dal servizio se l'infermità è iscritta alla prima categoria, oppure ridotto del 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 per cento per le altre categorie ».

Il successivo articolo 17 aggiunge: « La pensione privilegiata ordinaria dei caporal maggiori, caporali, soldati dell'esercito e gradi equiparati della marina, dell'aeronautica, degli allievi carabinieri, delle guardie di pubblica sicurezza, forestali, . . . , per la infermità scritta nella categoria dalla seconda all'ottava in rapporto al trattamento della prima categoria ».

Questo è il punto discriminante: siccome si fa riferimento allo stipendio percepito al momento del pensionamento, sappiamo che cosa succede per gli ufficiali e i sottufficiali, ma cosa succede per quei militari che partecipano alle grandi manovre e perdono un braccio? Si fa riferimento al soldo del caporale o del caporal maggiore. E si tenga conto del fatto che di questo tipo di mutilazioni se ne verificano 2.500-3.000 l'anno, a seconda della forza sotto le armi.

Questo è un fatto molto grave di cui si dovrebbe tener conto ma che non viene affrontato da questo disegno di legge.

Mi permetto di osservare che si tratta di cittadini i quali sono stati obbligati a questo genere di servizio verso lo Stato, e non lo hanno scelto come professione, a differenza di quanto possono aver fatto altri: non si comprende dunque perché, in caso di mutilazioni, non debbano essi ricevere lo stesso trattamento di altre categorie che servono lo Stato. Di questo ci si è occupati anche in sede di dibattito sul bilancio di previsione alla VII Commissione difesa, ed in un ordine del giorno si è formulato l'auspicio che questo problema sia ulteriormente valutato per correggere questa sperequazione patente nei confronti dei militari in servizio di leva.

Intendo richiamare l'attenzione su un'altra ingiustizia che, incomprensibilmente, viene tollerata: quando una di queste persone che ricevono la pensione per l'invalidità di servizio torna alla propria occupazione civile, se è dipendente da un datore di lavoro privato, allora potrà continuare a percepire l'assegno integrativo; se viceversa si tratta di un dipendente dello Stato o del parastato, l'assegno integrativo non sarà più riscosso. Mi auguro che anche su questo punto abbia luogo una ponderata valutazione, quando l'insieme del trattamento delle pensioni ordinarie e di guerra sarà preso in esame.

A parte queste osservazioni in base alle quali posso affermare che, nel suo complesso, il provvedimento consente qualche passo avanti pur lasciando pendenti alcuni problemi, chiediamo che i provvedimenti migliorativi, previsti dagli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge n. 2542, siano realizzati in un'unica soluzione, con decorrenza 1° gennaio 1973, e non, come è previsto dal testo dell'articolo, nella misura del 50 per cento dal 1° gennaio, e dal 1° luglio del 100 per cento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CIAMPAGLIA

SANTAGATI. Desidero innanzitutto ribadire quanto affermato poc'anzi dall'onorevole Abelli circa gli intendimenti della proposta che la settimana scorsa facemmo in ordine non tanto all'abbinamento che, tecnicamente, non era possibile, quanto all'effettuazione congiunta della discussione sulle linee generali dei vari provvedimenti in esame. Ritengo che le soluzioni cui si è pervenuti stamane rappresentino una prova della bontà di quella iniziativa: innanzitutto, è emersa una serie di proposte del relatore che questa Commissione ha accolto all'unanimità; si è poi avuta la proposta integrativa del presidente della Commissione di stralciare la proposta di legge Lenoci, la quale potrà formare oggetto di una rapida disamina da parte di questa Commissione nei prossimi giorni con l'eventualità di pervenire almeno alla soluzione di alcuni casi urgenti e gravi che altrimenti resterebbero pendenti. La fatica operata la scorsa settimana non si è dunque rivelata del tutto vana.

Desidero ribadire un concetto ancora più preciso in ordine al disegno di legge in esame, n. 2542. La scorsa settimana non si entrò nel merito del provvedimento; si sollevò la questione pregiudiziale che non consentì di discutere circa il merito del provvedimento in esame in quei giorni; oggi, discutendone in base all'ordine del giorno, dichiariamo la nostra propensione favorevole verso questo disegno di legge, pur riconoscendone la portata parziale e rimettendo sul tappeto il principio generale secondo il quale tutta questa delicata materia deve ricevere al più presto possibile una disciplina definitiva. In questo campo, un testo unico non sarebbe fuori luogo, e potrebbe finalmente consentire la correzione di talune sperequazioni economiche ed anche di certe storture pratiche cui ormai si è dolorosamente abituato chi ha esperienza di vita forense. Basti citare il classico esempio dell'ultima legge del 1971 che fu adottata con l'intento, da parte del Governo e di tutti i gruppi politici, di semplificare la procedura presso la Corte dei conti. Voglia dirmi, onorevole sottosegretario Ruffini, se tale proposito è stato realizzato: siamo purtroppo giunti al risultato opposto...

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ella – come quasi tutti, del resto – sosteneva trattarsi di un provvedimento utile.

SANTAGATI. Quando vi è un impatto con la realtà, bisogna riconoscere i propri errori e correggere le eventuali imperfezioni: non bisogna avere idee preconcette, ma occorre mostrarsi sempre disposti a modificare le proprie idee, soprattutto quando, come ho detto, l'esperienza dimostra che si perseguono risultati più negativi che positivi.

Il Comitato ristretto, secondo me, sarebbe utile nel senso che potrebbe tener conto di tutte le esigenze maturate intorno alla delicata materia delle pensioni di guerra, esigenze non solo di natura economica, ma anche giuridica e procedurale.

Per quanto attiene a questo provvedimento, abbiamo già detto che esso non è perfetto e pertanto il fatto di dichiararci oggi ad esso favorevoli non significa, onorevole sottosegre-

tario, che lo accettiamo incondizionatamente. Esprimiamo il nostro parere favorevole su questo provvedimento in base a due specifiche motivazioni. In primo luogo, va riconosciuto che esso rappresenta un giusto e necessario passo avanti sulla strada della correzione di talune imperfezioni e sperequazioni che si sono verificate in base alla nota legge del 1971. In secondo luogo, noi riteniamo che questo non sia un problema generale, bensì un problema settoriale: considerato che l'ottimo è spesso nemico del meglio, se pensassimo di conglobare questo problema in altri di ordine generale, ne ritarderemmo l'*iter*. Quando la scorsa settimana fu chiesto la discussione congiunta dei provvedimenti, lo si fece in base alla considerazione che l'intervallo di una settimana non avrebbe determinato una catastrofe. Se, dopo i chiarimenti di questa mattina, avessimo insistito sul mantenimento dell'esame unificato dei provvedimenti, compreso quello di cui ci occupiamo, avremmo arrecato ritardo al provvedimento e nocumento alle categorie interessate.

Chiariti questi due aspetti, faccio presente che sarebbe stato opportuno da parte del Governo (considerata la precedente proposta di legge degli onorevoli Bianchi Fortunato ed altri) apportare innovazioni più determinanti e soprattutto più risolutive al disegno di legge n. 2542. Ma se il Governo, come riteniamo, non è oggi in condizione di consentire miglioramenti di questo genere, il gruppo del MSI-destra nazionale non insiste, perché altrimenti faremmo correre il rischio di un prolungamento dell'*iter* parlamentare.

Da parte nostra si insiste però su un emendamento all'articolo 10, emendamento che sarà illustrato dall'onorevole Dal Sasso, che prevede la possibilità di corrispondere completamente, a far tempo dal 1° gennaio 1973, i miglioramenti economici, senza frazionarli in due rate semestrali, come previsto dal testo originario. Di questo emendamento, ripeto, si occuperà l'onorevole Dal Sasso ed io, qui, mi limito ad auspicarne l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

SPINELLI, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere, onorevole presidente, per quanto riguarda la discussione sulle linee generali. Per quanto riguarda le considerazioni circa l'esame unificato dei provvedimenti, mi pare che in questa discussione siano scomparsi « gli amici e gli avversari » degli invalidi di guerra. Si è visto che il problema sta a cuore a tutti, come pure si è visto, praticamente, che lo stesso problema che abbiamo affrontato stamane lo si sarebbe potuto parimenti affrontare accettando la proposta del presidente La Loggia che suggeriva di approvare il disegno di legge n. 2542 e di porre all'ordine del giorno di stamane le tre proposte riguardanti il pensionamento di guerra.

Per quanto riguarda gli interventi in merito al disegno di legge n. 2542, devo dire che esso va preso per quello che è, vale a dire un adeguamento delle provvidenze a favore degli invalidi di servizio a quelle degli invalidi di guerra. Rimane ovviamente il problema di fondo e credo che nella misura in cui affronteremo globalmente il problema degli invalidi di guerra troveremo anche tutte le storture che esistono ancora per altre categorie.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da aggiungere, onorevole presidente, dopo i chiarimenti dati dal relatore.

PRESIDENTE. Propongo che sia assunto come testo base il disegno di legge n. 2542.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo pertanto all'esame degli articoli. Poiché agli articoli dall'1 al 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle *A*, *B* ed *F 1* annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché le tabelle *E* ed *F* annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli invalidi di 1ª categoria, con e senza assegni di superinvalidità, è concesso un assegno speciale annuo, non riversibile, nelle seguenti misure:

Tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 2, comma secondo	L.	720.000
Tabella *E*, lettera *B*	»	540.000
Tabella *E*, lettera *C*	»	336.000
Tabella *E*, lettera *D*	»	252.000
Tabella *E*, lettera *E*	»	210.000
Tabella *E*, lettera *F*	»	168.000
Tabella *E*, lettera *G*	»	151.200
1ª categoria, senza assegno di superinvalidità	»	84.000

(*È approvato*).

ART. 4.

Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella *A* annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso è equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso.

Agli stessi fini le « Avvertenze alle tabelle *A* e *B* », di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

(*È approvato*).

ART. 5.

L'articolo 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E* annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata, d'ufficio, una indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

Lettera *A*	L.	84.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	72.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3 . .	»	51.500
Lettera *B*	»	45.000
Lettera *C*	»	40.000
Lettera *D*	»	35.000
Lettera *E*	»	30.000
Lettera *F*	»	25.000
Lettera *G*	»	20.000

L'indennità è ridotta, come segue, per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

Lettera *A*	L.	81.000
Lettera *A-bis*, n. 1	»	69.000
Lettera *A-bis*, n. 2 e n. 3 . .	»	48.500
Lettera *B*	»	42.000
Lettera *C*	»	37.000
Lettera *D*	»	32.000
Lettera *E*	»	27.000
Lettera *F*	»	22.000
Lettera *G*	»	17.000

I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere *A*, *A-bis*, nn. 1), 2), comma secondo, 3); *B* nn. 1), 3), 4); *C; D; E* n. 1) della tabella stessa possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.

In tali ipotesi viene operata sull'importo dell'indennità di cui al presente articolo una riduzione di lire 17.000 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 20.000 negli altri casi. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere *A; A-bis* n. 1), nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali e in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra – nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 – o da altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto che daranno comunicazione delle suddette ammissioni alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, come risulta dopo le modificazioni disposte con l'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 993, nel senso che non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero in istituti rieducativi o assistenziali non è a totale carico dell'amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento ».

(*È approvato*).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile ».

(*È approvato*).

ART. 7.

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.

(*È approvato*).

ART. 8.

I figli degli invalidi titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, sono equiparati agli orfani dei caduti per servizio anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.

(*È approvato*).

ART. 9.

In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, è demandata alle direzioni provinciali del Tesoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione della tabella *E* - lettere *F*) e *G*) - e della tabella *F*, indicate nell'articolo 1 della presente legge sono concessi, d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione degli articoli 2, 3 e 5 sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1973 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento.

I miglioramenti economici derivanti dalla applicazione dell'articolo 7 sono concessi d'ufficio.

I deputati Pascariello, Mancinelli, Cirillo, Cesaroni, Niccolai Cesarino e Giovannini e i deputati Dal Sasso, Abelli e Santagati hanno presentato due distinti emendamenti identici. Ne do lettura:

Al secondo comma sopprimere le parole: « in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 in ragione del 100 per cento ».

DAL SASSO. Onorevole presidente, l'articolo 10 prevede che i benefici decorrano dal 1° gennaio 1973 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1973 per l'altro 50 per cento.

L'articolo 14, viceversa, stanzia 1.200 milioni di lire per tutto il 1973, e altrettante per il 1974.

La logica vorrebbe che a pari stanziamenti corrisponda anche pari spesa, contrariamente a quanto invece prevede l'articolo 10 quando fissa solo il 50 per cento dal 1° gennaio al 30 giugno 1973.

Il nostro emendamento si propone di eliminare questa stortura, che può essere anche considerata semplicemente un errore, facendo in modo che gli stanziamenti del 1973 vengano totalmente spesi prevedendo la decorrenza dei benefici dal 1° gennaio 1973 al 100 per cento.

Mi pare che si tratti non solo di una giusta correzione al provvedimento, ma che sia anche giusto apportare tale correzione ove si considerino i benefici di cui godono gli invalidi di guerra già dal 1° luglio 1971.

È esatto che in questo caso siamo in ritardo, ma ritengo che il ritardo non debba

essere ancora aggravato dalla falcidia del 50 per cento per quanto riguarda il primo semestre.

Sono questi i motivi per i quali abbiamo presentato il nostro emendamento parzialmente soppressivo del secondo comma ed il gruppo del MSI-destra nazionale insiste perché esso venga approvato.

PRESIDENTE. L'altro emendamento identico, degli onorevoli Pascariello ed altri è stato già svolto in sede di discussione sulle linee generali.

Qual è il parere del relatore e del Governo su tali emendamenti?

SPINELLI, *Relatore*. Si tratta, onorevole presidente, di un emendamento voluto con forza anche dalle associazioni degli invalidi per servizio e gli argomenti portati a sostegno di esso sono validi nel senso che la iniziativa di legge partì fin dal 1971 ed anche in considerazione che si propone un adeguamento ad una legge del 1971 concernente gli invalidi di guerra e che ha avuto una certa decorrenza. Sembra pertanto giusto fissare la decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Si pone tuttavia un problema, per il quale io mi rimetto alla risposta che darà il rappresentante del Governo.

Non so se, come Commissione, noi possiamo direttamente approvare questo emendamento o se invece il provvedimento non debba ritornare, con l'emendamento proposto, alla Commissione bilancio per il parere; in tal caso potremo ritornare sul provvedimento solo dopo l'espressione di tale parere. Mi sembra, quindi, che non potremo approvare il provvedimento stamane essendo condizionati dal parere che la Commissione bilancio esprimerà; a meno che non si dia per scontato che la cifra stanziata in bilancio, che è pari per il 1973 e per il 1974, sia tale da fornire la copertura anche per questo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di ascoltare il parere del Governo desidero far presente che, essendo noi in sede legislativa, non possiamo votare un emendamento che comporta una variazione di spesa, ma possiamo soltanto dare alla Commissione bilancio un orientamento di massima.

SANTAGATI. Onorevole presidente, non si tratta di una nuova spesa, e alla Commissione bilancio vanno soltanto gli emendamenti che comportano un aumento di spesa.

PRESIDENTE. Comunque, onorevole Santagati, la Commissione bilancio è l'unica competente a dire se vi è onere o meno.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che il problema sia molto semplice. Al di là delle argomentazioni portate dall'onorevole Dal Sasso, per cui potrebbe apparire, a prima vista, una certa non armonicità di disposizioni del secondo comma dell'articolo 10 rispetto all'articolo 14, sta di fatto che, una volta che un disegno di legge prevede una spesa con una certa decorrenza, qualora si modifichi tale decorrenza retrodatandola, ci si trova ovviamente di fronte a un diverso onere di spesa, il che inevitabilmente ci rimanda al parere della Commissione bilancio.

Vorrei pertanto chiedere ai proponenti dell'emendamento se non ritengano di non insistere, al fine di evitare un ulteriore rinvio dell'approvazione di questo disegno di legge, ed anche in considerazione del fatto che non mi sembra si tratti di un problema particolarmente rilevante.

Si tratta solo di alcuni miglioramenti e non di tutti, e si tratta anche di portare per il primo anno il beneficio dal 75 al 100 per cento. Riterrei personalmente più concludente e più rispondente alle esigenze della categoria approvare il disegno di legge così com'è, dal momento che il rinvio alla V Commissione bilancio ci farebbe perdere del tempo: sempre che, poi, questa Commissione non esprima parere negativo.

NICCOLAI CESARINO. Non credo che quest'ultima ipotesi possa verificarsi: del resto ci troviamo di fronte a delle richieste da parte della categoria interessata, per cui mi sembra sia il caso di procedere a questo rinvio.

PRESIDENTE. Il ritardo che si verificherebbe con l'invio degli emendamenti proposti alla V Commissione bilancio non sarebbe breve: prego pertanto i proponenti di accantonare il problema sollevato, ritirando gli emendamenti stessi.

TERRAROLI. C'è però da tener presente che non si capisce la logica di questa ratizzazione che figura nell'articolo 10. Essa è assurda se correlata all'articolo di copertura. Il tempo che si perderebbe ove la necessaria modifica fosse adottata dal Senato deve parimenti essere valutato.

SANTAGATI. Io ho l'impressione che noi ci stiamo soffermando su preoccupazioni che non mi pare possano in questo caso concretizzarsi. All'articolo 14 del disegno di legge: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni annui, si provvede per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi ». Tale riduzione per il 1973 è stata già accolta, non ci sono problemi, e il capitolo 3523 per il 1974 avrà la sua sorte legislativa a suo tempo. Lo stanziamento globale è di 2.400 milioni.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Trattandosi di questioni di copertura, anche ove vi fosse un errore da parte della V Commissione bilancio, non spetta a noi rilevarlo, ma alla Commissione bilancio stessa. Io penso che sia indispensabile rinviare ad essa il testo, perché la modifica della decorrenza comporta tale rinvio.

SANTAGATI. Lei ritiene che con la modifica proposta non si raggiungerebbe la copertura prevista dall'articolo 10?

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Appunto.

SERRENTINO. Capisco le perplessità circa la ratizzazione proposta per il 1973 per i miglioramenti economici concessi: di fatto, però, occorre considerare il ritardo cui si andrebbe incontro con un rinvio degli emendamenti alla V Commissione bilancio, rinvio necessario, perché la modifica della data di decorrenza, per il 1973, del beneficio economico previsto al 100 per cento, incide in modo sostanziale sull'onere preventivato per il 1973 stesso. Ora il provvedimento al nostro esame è veramente urgente, ed io ritengo che la soddisfazione che esso venga approvato possa compensare la categoria delle norme meno soddisfacenti contenute nel testo. Chiedo perciò che esso venga approvato senza modificazioni, per evitare ulteriori ritardi circa la sua definizione.

PRESIDENTE. In effetti, la dizione dell'articolo 14 del disegno di legge è poco chiara, dal momento che è previsto un onere di 1.200 milioni annui, sicché si valuta l'onere del 1973 pari a quello del 1974, nonostante l'articolo 10 introduca una ratizzazione, per il 1973, del miglioramento economico previsto. E si pone anche il problema relativo allo spostamento delle date; può darsi che quest'ultimo non incida sulla cifra prevista, ma è una cosa che non possiamo sapere in questo momento, per cui sarebbe consigliabile rinviare alla V Commissione bilancio l'esame della questione, tenendo però presente che ciò causerebbe un grosso ritardo.

Non posso ovviamente porre in votazione l'articolo 10 se non vengono ritirati gli emendamenti ad esso presentati, e devo rinviare il testo alla V Commissione bilancio. Posso però chiedere, in via informale, alla Commissione se essa è orientata a favore o meno dell'approvazione dell'emendamento, in quanto se la Commissione pensasse, a maggioranza, di accogliere la proposta di modifica dell'articolo 10, io mi sentirei confortato nel rinviare il testo alla V Commissione bilancio; anticipo che personalmente sarei favorevole ad approvare l'articolo 10 così com'è, per evitare ritardi che poi potrebbero dar luogo a notevoli proteste.

PANDOLFI. Anch'io penso che sia meglio approvare l'articolo 10 così com'è, in quanto temo che la V Commissione bilancio rilevi che l'emendamento comporterebbe un maggior onere, se il miglioramento previsto fosse corrisposto nella misura del cento per cento dal 1° gennaio 1973; anche perché condivido le osservazioni dell'onorevole Serrentino il quale ritiene che in una materia come questa si deve calcolare una progressione scalare in diminuzione del numero dei beneficiari. In considerazione di ciò, piuttosto che correre il rischio di un intralcio determinato dal parere contrario della V Commissione bilancio e delle conseguenti difficoltà che potrebbero sorgere, e che ha già incontrato questo provvedimento per il suo avvio, ritengo che sia più prudente rinunciare ad un vantaggio sulla cui legittimità nessuno ha delle contestazioni da muovere, ed anteporre a questo vantaggio quello più rilevante della speditezza del provvedimento.

DAL SASSO. L'eventuale decisione negativa della V Commissione bilancio sarebbe chiarificatrice in ordine alla portata dello stanziamento e nello stesso tempo risolutiva, nel senso che eliminerebbe questo dubbio che potrebbe sorgere successivamente al Senato con il conseguente ritorno del provvedimento alla Camera, per cui si rischia di perdere più tempo. In considerazione di ciò insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. La perdita di tempo è relativa, perché il Senato deve sempre dedicare una o due sedute all'esame del provvedimento; per cui se il chiarimento venisse effettuato in quella sede e poi il provvedimento ritornasse alla Camera avremmo guadagnato del tempo.

CIAMPAGLIA. Se l'emendamento venisse ritirato, si potrebbe approvare subito il provvedimento; qualora l'emendamento venga mantenuto mi dichiaro d'accordo sulla sostanza del medesimo.

SERRENTINO. Anche il gruppo liberale.

COLUCCI. È una posizione unanime. Se i colleghi insistono sull'emendamento, a nome del gruppo socialista mi dichiaro favorevole.

NICCOLAI CESARINO. Insisto sull'emendamento, perché il tempo che perdiamo ora, si perderebbe ugualmente in altra sede.

SPINELLI, *Relatore*. Nella proposta di legge Bianchi Fortunato ed altri stante la divisione fra 1° gennaio e 1° luglio si prevede un onere di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1972, mentre nel disegno di legge l'onere è valutato in lire 1.200 milioni per gli anni finanziari 1973 ed anche 1974. Poiché vi è questo problema che può darsi sia sfuggito alla V Commissione bilancio, sarebbe opportuno chiarirlo. È importante, però, che la suddetta Commissione si pronunci entro brevi termini.

PRESIDENTE. Indubbiamente il calcolo non è stato fatto in modo accurato. Gli emendamenti identici, sui quali la Commissione ha manifestato un orientamento favorevole, verranno trasmessi alla V Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Micheli Pietro e Tantalo: Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni (149).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Micheli Pietro e Tantalo: « Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni ».

Prego il proponente, onorevole Micheli Pietro, di sostituirsi al relatore Castellucci, che mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna in quanto è malato; lo prego altresì di illustrare l'emendamento da lui preannunciato e di pronunciarsi sugli emendamenti governativi, di cui è stata data lettura nella seduta del 3 maggio 1973.

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Cercherò di essere breve, poiché la relazione è già stata svolta dall'onorevole Castellucci.

Vorrei indicare i motivi che mi hanno indotto a presentare questa proposta di legge. La legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni, reca norme interpretative ed integrative dell'articolo 45 del testo di legge tributaria sulle successioni in materia di ammissione al passivo di debiti per saldi passivi di conti correnti bancari.

La norma dell'articolo 45 aveva creato nella pratica diverse difficoltà applicative tanto che era sorta una certa prassi per cui per un certo periodo di tempo qualche amministrazione finanziaria ha sostanzialmente evitato quella disposizione. È intervenuta allora la legge n. 1038 che ha messo ordine in questa prassi recando norme interpretative dell'articolo 45. Nonostante ciò, la disposizione del quinto comma dell'articolo unico della legge n. 1038 non è risultata chiara, per cui si è ritenuto necessario presentare questa proposta che era sorta come norma ulteriormente interpretativa e all'articolo unico si stabiliva che tutte le ammissioni al passivo di debiti di conto corrente che erano stati ritenuti validi dall'amministrazione e che solamente in via ispettiva erano stati contestati, in virtù della nuova prassi erano considerati definiti, purché non fossero stati pagati.

Nel frattempo è intervenuta la riforma tributaria generale sulle successioni e l'abrogazione del testo unico del 1923 e della legge che si voleva integrare con questa proposta di legge. Con l'emendamento da me preannunciato, e su cui concorda l'onorevole Tantalo, si adegua il testo dell'articolo unico alla nuova realtà dovuta all'entrata in vigore della nuova legge. Non si parla più della legge n. 1038, ma di alcuni criteri applicativi riferiti a determinati casi e la nuova formulazione dell'articolo unico tiene conto di ciò. In sostanza si ignorano completamente le norme abrogate che si considerano come norme transitorie di un sistema vigente.

Per quanto riguarda i subemendamenti del Governo non ho alcune difficoltà ad accettare quello soppressivo delle parole « alla data pre-

detta », perché chiarisce ulteriormente il testo dell'articolo unico, così come accetto il comma aggiuntivo che è del seguente tenore: « I debiti derivati da effetti cambiari, sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore ». Il sistema del riassunto è ormai invalso, perché con il sistema meccanografico esistente nella maggior parte delle banche è possibile tenere i libri solo per riassunto, il che può avere creato delle difficoltà in qualche ufficio; in sostanza si tratta di un adeguamento alla realtà.

Dopo aver fatto queste considerazioni rimango a disposizione dei colleghi per eventuali chiarimenti.

GIOVANNINI. Sulla materia in discussione mi sembra che sia sorta non poca confusione e rischiamo di farne dell'altra. Il fatto curioso, addirittura strano, è che, dopo un'interpretazione autentica ad una legge, se ne debba dare un'altra ancora, come interpretazione dell'interpretazione. Per cui ci sembra che il risultato sia soltanto la confusione che deriva o potrebbe derivare da tutto questo.

C'è poi da notare che la legge oggetto di interpretazione, già interpretata e da reinterpretare, è una legge del 1923, la quale ha potuto operare così com'era per circa quaranta anni, e solo alla vigilia della sua morte naturale, per effetto della riforma tributaria, e poi ora, a riforma in vigore, si è sentita la necessità di rimetterci le mani, senza forse l'esistenza di una piaga da guarire: la quale, comunque, non vediamo. A quest'ora, tutti i casi contestati o contrastanti dovrebbero essere già risolti; sono passati tre anni dalla legge interpretativa n. 1038 del 24 dicembre 1969.

Comunque, la sostanza di questa proposta di legge al nostro esame è che l'amministrazione finanziaria, per tutte le successioni aperte prima della legge n. 1038, entrata in vigore il 28 gennaio 1970, debba rinunciare alle contestazioni afferenti alla documentazione sui saldi passivi da conti correnti bancari, di cui si è chiesta la detrazione dall'asse ereditario, oggetto di tassazione, anche se fossero intervenuti in questo frattempo dei provvedimenti sfavorevoli ai contribuenti in via amministrativa o in via giudiziaria. La cosa ci sembra improponibile, almeno in linea logica, perché l'effetto retroattivo della proposta significherebbe nientedimeno l'annullamento o la revoca *ipso iure* di tutti i provvedimenti già intervenuti o definitivi, non solo dell'amministrazione finanziaria, ma anche della magistratura con regolari sentenze. Solo chi abbia già pagato l'imposta sulla successione non può più ripetere nulla. Il premio quindi va sempre ai contribuenti più resistenti e renitenti. E tuttavia, qui c'è la questione del rimborso o meno, a seconda della data che è stata fissata con l'emendamento nel testo formulato. La questione, con questa nuova proposta, potrebbe anche sollevare un problema di dubbia costituzionalità o di fondamento giuridico, come specie anomala di « condono » sulle successioni. Questo non può essere sottaciuto, dovendosi ora fermare la mano dell'amministrazione finanziaria e della stessa magistratura, anche quando abbiano già deciso e sentenziato in via definitiva.

La questione è, in ogni caso, oltremodo anomala. Inoltre, non va dimenticato che la nuova legislazione sulle successioni, secondo la riforma tributaria, prevede già delle disposizioni finali e transitorie per le successioni – come per le donazioni – anteriori al 1° gennaio 1973. Tali disposizioni riguardano, precisamente, l'articolo 57 per quanto concerne le successioni e le donazioni il cui imponibile non sia stato definitivamente accertato, concedendo una riduzione fino al 60 per cento a vantaggio dei contribuenti, il che si ritiene più che sufficiente, a quest'ora, per risolvere giustamente tutti i casi di successioni pregresse non risolte.

Anche la questione dei debiti cambiari, di cui all'emendamento del Governo, non ci sembra plausibile, perché tutti i debiti del *de cuius*, agli effetti dell'asse ereditario, devono essere trattati alla stessa stregua, per stabilirne la certezza, l'effettiva e non fittizia esistenza.

Concludendo, ad avviso del gruppo comunista ci sono alcuni seri motivi di riflessione che si impongono prima di approvare la proposta di legge in esame, riveduta e più o meno corretta, intersecandosi essa inopportunamente nella nuova legislazione, ed anzi sovrapponendosi ad essa senza un sicuro fondamento giuridico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Dopo l'intervento dell'onorevole Giovannini, vorrei chiarire alcuni punti, che potranno aver creato delle preoccupazioni nei colleghi. L'effetto interpretativo di una norma retroattiva penso non sia una questione anomala; quando si tratta di una norma interpretativa, la norma

retroagisce per sua stessa natura: non vedo come questo possa creare delle perplessità. Così pure non dobbiamo dimenticare che si tratta di un caso richiamato per i debiti già ammessi dall'amministrazione; se l'amministrazione non li avesse ammessi in prima istanza, il discorso fatto dal collega Giovannini potrebbe avere una qualche validità. Ma qui ipotizziamo il caso in cui il debito originario è stato, con documentazione, già accettato universalmente dall'amministrazione e ammesso al passivo, la prima imposta principale è stata già liquidata sulla base delle ammissioni, successivamente ci sono stati supplementi ispettivi che hanno comportato dei ricorsi che si siano conclusi in via giudiziaria. Ora, poiché la legge del 1969 ha stabilito che il tipo di documentazione ammessa originariamente è quella valida, non vedo perché ci si debba scandalizzare del fatto che si cerchi di inserire in un quadro completo tutti i contribuenti, e penso che non ci siano difficoltà in proposito.

Si è parlato qui di condono anomalo: ora, se la legge del condono avesse previsto una possibilità di questo genere in una simile materia, avrei capito le osservazioni fatte, ma proprio per le successioni il condono opera solo per le questioni di valutazioni. Noi abbiamo la necessità, qui, di risolvere il problema se sia o meno ammissibile un certo debito che l'amministrazione in un primo tempo ha accettato. La legge sul condono non ha risolto questo problema, le fattispecie che considera attengono infatti a questioni di valutazione, mentre il problema non è di valutazione, ma puramente di diritto. Il legislatore ha ritenuto dubbia l'interpretazione sancita dalla legge n. 1038 del 1969, e pertanto non vedo perché non si debba affermare questo principio, chiarendo il dubbio lasciato dalla legge precedente.

Non credo pertanto che il provvedimento debba costituire motivo di scandalo, mentre penso che esso costituisca piuttosto una perequazione ed un giusto riconoscimento dei diritti dei cittadini.

SERRENTINO. Mi sembra che la proposta di legge di cui è primo presentatore l'onorevole Pietro Micheli sia accettabile, tenendo anche presente che essa si riferisce ad argomenti che abbiamo già trattati in questa Commissione quando, nel 1968-69, abbiamo discusso ed approvato la legge n. 1083 cui si fa riferimento nel testo al nostro esame: l'articolo unico della proposta di legge n. 149 rientra pertanto nello spirito della legge. La mia unica perplessità è relativa all'opportunità – data l'attuale situazione e la imminente chiusura dei termini per il condono fiscale – perché il contribuente che avesse in corso una pendenza la cui soluzione fosse a suo favore, non penso che rinunci nei termini del 28 febbraio ad optare ugualmente per il condono, malgrado possa risultare vincitore nei confronti dell'amministrazione finanziaria a seguito di questa precisazione.

Il ritardo con cui discutiamo questa proposta di legge mi lascia molto perplesso sull'efficacia della stessa, però i contenuti sono più che corretti e rientrano nello spirito della legge.

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Anche in me era sorta questa preoccupazione, ma il condono non si applica in materia successoria alle controversie di diritto.

SERRENTINO. Si applica sul globale.

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* In questo caso le controversie di valutazione sono già definite, per cui non si applica il condono. Questo è applicabile agli interessi per il ritardo ed alle eventuali penali.

SERRENTINO. Allora sono d'accordo.

GIOVANNINI. Permangono gli stessi motivi, che ho esposto in precedenza, di dubbio sul fondamento giuridico.

PRESIDENTE. Credo che non vi sia niente altro da aggiungere, poiché la materia è stata esaminata ampiamente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico della proposta di legge. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

La rinuncia dell'amministrazione finanziaria, nelle successioni di cui al quarto comma dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, alle contestazioni afferenti la documentazione prodotta dai contribuenti, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti, deve operare in ogni e qualsiasi caso anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo; con l'unica eccezione sancita al sesto comma di tale legge della non rimborsabilità delle imposte già pagate prima della sua entrata in vigore.

L'onorevole Micheli Pietro ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo unico con il seguente:

« Nelle successioni apertesi prima del 28 gennaio 1970 e per le quali alla data predetta fosse già stato definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto da parte dell'amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni e qualsiasi caso, anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo.

Le somme già pagate prima del 28 gennaio 1970 non sono comunque rimborsabili ».

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti all'emendamento Micheli Pietro:

Al primo comma sopprimere le parole: « alla data predetta »;

Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

« I debiti derivati da effetti cambiari, sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore ».

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Mi sono già pronunciato a favore di questi subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole « alla data predetta » di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(*Sono respinte*).

Le suddette parole si intendono pertanto soppresse.

Pongo in votazione il secondo subemendamento del Governo, di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Propongo il seguente emendamento all'emendamento Micheli Pietro:

All'ultimo comma sopprimere le parole: « prima del 28 gennaio 1970 ».

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Sono favorevole.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento da me proposto e di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta, dopo le modifiche adottate, così formulato:

« Nelle successioni apertesi prima del 28 gennaio 1970 e per le quali fosse già stato definito il debito di imposta con la deduzione dall'asse ereditario dei debiti nascenti da saldi passivi di conti correnti bancari, ogni successiva contestazione afferente la documentazione a suo tempo prodotta deve ritenersi rinunciata ad ogni effetto da parte dell'amministrazione finanziaria, con conseguente annullamento delle relative iscrizioni a partitario e delle successive ingiunzioni fiscali, opposte o non opposte dai contribuenti.

La disposizione del precedente comma si applica in ogni e qualsiasi caso, anche se già deciso in via amministrativa o giudiziaria a sfavore dei contribuenti con provvedimento divenuto definitivo.

I debiti derivati da effetti cambiari, sono detraibili dall'attivo ereditario anche se annotati per riassunto nelle scritture contabili del debitore o del creditore.

Le somme già pagate non sono comunque rimborsabili ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

MICHELI PIETRO, *Relatore f.f.* Propongo il seguente nuovo titolo della proposta di legge: « Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori ». In sostanza si elimina il riferimento alla legge abrogata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo della proposta di legge.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° agosto 1973.

Come i colleghi ricordano, ho già riferito su questo provvedimento la discussione fu rinviata in seguito alla presentazione da parte dell'onorevole Serrentino di un articolo aggiuntivo del seguente tenore: « A partire dal 1° gennaio 1974 gli utili delle lotterie nazionali saranno destinati esclusivamente all'erario dello Stato » presentato nella seduta del 10 ottobre 1973.

SERRENTINO. Quando abbiamo discusso il provvedimento presentai questo articolo aggiuntivo perché notevoli perplessità erano nate nel corso della discussione in ordine alla destinazione degli utili delle lotterie.

Tutti ricordiamo le numerosissime pagine della *Gazzetta Ufficiale* in cui si indicavano i beneficiari di questi utili ed abbiamo accertato, nelle sedi o circoscrizioni in cui si svolge un'attività politica, che si verificava dopo anni il ritorno all'amministrazione di questi assegni che non potevano essere riscossi in quanto erano destinati a beneficiari che non esistevano più.

Considerando la confusione esistente in ordine alla distribuzione degli utili l'articolo aggiuntivo aveva un proprio significato, ma lo ritiro e lo trasformo in un ordine del giorno per questi motivi: la materia al nostro esame è trattata in cinque o sei disposizioni legislative assai complesse e non facilmente collegabili l'una all'altra. Ciò significa che se il Governo rivedesse tutta la materia, come chiedo nell'ordine del giorno, presentando un disegno di legge che la coordini e preveda la destinazione al bilancio dello Stato degli utili delle lotterie nazionali che, poi, potrebbero essere distribuiti agli enti preposti all'assistenza, tramite le regioni, si metterebbe ordine in una materia molto complessa ponendo fine allo scandalo di questi assegni che non hanno quasi mai un destinatario e si eviterebbero le pressioni politiche per suddividere le briciole degli utili delle lotterie. Nel contempo con una sola legge composta anche di due articoli, e non con cinque o sei leggi, si potrebbe sistemare la materia e riportarla alla logica del sistema.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura dell'articolo unico del provvedimento:

Il terzo comma dell'articolo 118 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

« I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000 ».

Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Vespignani e Raffaelli hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e Tesoro della Camera

preso atto che la gestione delle lotterie nazionali (Agnano, Merano, Monza, Italia) ha raggiunto dimensioni dell'ordine di miliardi;

considerata, allo stato attuale, superata e inopportuna la formula della gestione degli utili ricavati prevista dalla legislazione vigente in materia, che dispone l'assegnazione di detti utili a Enti vari con finalità sociali, economiche e culturali tramite scelte insindacabili ministeriali;

impegna il Governo

a prendere iniziative di riesame della materia allo scopo di giungere al superamento dell'attuale gestione degli utili delle lotterie e per l'assegnazione di questi all'erario.

(0/2330/1/6)

NICCOLAI CESARINO. Intervengo per riaffermare i concetti già esposti quando, il 10 ottobre scorso, presentammo l'ordine del giorno che ora riproponiamo; allora non presentammo un emendamento perché ci pareva che esso fosse improponibile; l'ordine del gior-

no ha lo scopo di impegnare il Governo perché possa rapidamente mettere ordine nel sistema di distribuzione degli utili derivanti dalle lotterie con una iniziativa che ne preveda la devoluzione all'erario dello Stato. So che ci sono delle proposte con le quali si chiede che queste entrate delle lotterie vadano alle regioni, ad esempio per alimentare i fondi per l'assistenza: di quest'argomento discuteremo in seguito, adesso è opportuno che venga accolto dal Governo il nostro ordine del giorno, che potrebbe essere unificato con quello preannunciato dall'onorevole Serrentino, in modo da farla finita con il sistema veramente strano che si è portato avanti finora con la distribuzione degli utili delle lotterie.

PRESIDENTE. L'onorevole Serrentino ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione finanze e tesoro della Camera,

preso atto dello sviluppo finanziario di prelievo e di distribuzione degli utili relativi alla gestione delle lotterie nazionali;

considerato che la complessa legislazione che regola la materia non è più adeguata alle dimensioni del problema,

impegna il Governo:

a prendere iniziative per la revisione dei regolamenti e delle norme relative alla gestione delle lotterie nazionali ed, in particolare, per la destinazione degli utili che ne derivano al bilancio dello Stato ».

(0/2330/2/6)

Esso è stato già illustrato dal proponente allorquando ha ritirato l'articolo aggiuntivo preannunciato nella precedente seduta.

COLUCCI. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere d'accordo sugli ordini del giorno, anche perché ricordo ai colleghi che questo problema fu ampiamente discusso in un'altra occasione e recentemente il gruppo socialista ha presentato un'interrogazione al ministro competente perché dal 1972 non vengono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* gli elenchi dei beneficiari degli utili delle lotterie. Raccomando al Governo che si provveda a questa pubblicazione e raccomando altresì l'accoglimento degli ordini del giorno.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'argomento è venuto in discussione in relazione ad un provvedimento molto limitato: tuttavia nel corso della discussione gli onorevoli Serrentino, Niccolai Cesarino e Pandolfi hanno esposto idee meritevoli della massima attenzione. Devo dire che il Governo è orientato verso l'attuazione di un indirizzo unitario di tutta questa materia.

Per quanto riguarda la destinazione dei proventi delle lotterie, indubbiamente quella che sembra più logica e corretta consiste nel devolvere tali utili all'erario. Trovo poi giusta la raccomandazione che è stata qui fatta al Governo di pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei beneficiari degli utili delle lotterie, perché si abbia contezza della destinazione dei fondi. Non posso comunque accettare gli ordini del giorno presentati altro che come raccomandazione. Essi infatti, chiedendo che gli utili derivanti dalle lotterie siano destinati all'erario, seguono già un orientamento che esclude le regioni; ricordo che abbiamo già avuto parecchie discussioni a proposito della destinazione di tali somme esclusivamente all'erario. Dovrebbe essere modificata la dizione degli ordini del giorno, in modo da prevedere che le somme in questione vadano al bilancio dello Stato (e non all'erario).

SERRENTINO. Nel mio ordine del giorno questa dizione è già presente.

NICCOLAI CESARINO. Anche il gruppo comunista è d'accordo nel chiedere che gli utili in questione vengano destinati non all'erario, ma al bilancio dello Stato.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Con queste precisazioni, posso accogliere entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2602).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 dicembre 1973.

La onorevole Maria Cocco ha facoltà di svolgere la relazione.

COCCO MARIA, *Relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, la chiarezza della stesura del disegno di legge al nostro esame pone in evidenza quanto sia urgente da parte nostra una positiva considerazione del provvedimento stesso, ed una sua sollecita approvazione.

La V Commissione bilancio ha proposto modifiche agli oneri e alle coperture, resi necessari dal trascorrere del tempo dalla presentazione del testo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CESARONI. Non vogliamo aggiungere altre osservazioni a quelle già esposte al Senato. anche perché ci rendiamo conto che il disegno di legge, così com'è formulato, corrisponde *grosso modo* alle esigenze delle categorie interessate. Del resto, i problemi ora al nostro esame sono già stati oggetto di accordi intercorsi tra l'amministrazione dello Stato ed i sindacati del settore interessato al provvedimento.

Vorrei anticipare che il gruppo comunista avverte l'esigenza di attenersi al testo in esame, intanto perché esso è già stato approvato dal Senato, e poi perché consideriamo che certe valutazioni sono state esposte al Senato: alludo in particolare alle osservazioni fatte circa il numero dei dipendenti che esige l'istituzione obbligatoria delle mense aziendali per i dipendenti dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Naturalmente, approvando il testo in discussione, dovremo accogliere il necessario emendamento proposto dalla V Commissione bilancio, per cui il disegno di legge dovrà essere rinviato al Senato.

In occasione della presente discussione, ricordo che noi negli ultimi tempi ci siamo spesso trovati ad affrontare i problemi riguardanti l'azienda dei monopoli di Stato. Ci rendiamo conto che il problema delle mense non ha nulla a che vedere con le altre questioni, però voglio cogliere l'occasione per ricordare che il Governo ha assunto più volte l'impegno, indicando anche una scadenza precisa (ciò è da considerarsi positivo, ma non rispettare la scadenza è oltremodo negativo), che entro il mese di maggio il Parlamento dovrebbe essere investito dell'esame di un provvedimento per la ristrutturazione dell'azienda dei monopoli di Stato.

Tutti siamo convinti dell'urgenza di questo disegno di legge, però credo che a nessuno di noi sfugga il problema che l'azienda dei monopoli del sale e dei tabacchi si trova sempre più in difficoltà per far fronte alle esigenze che sorgono con la liberalizzazione dei mercati. Pertanto è nostro interesse, e dello Stato nel suo complesso, attrezzare questa azienda in modo tale da potenziare la sua presenza valorizzando l'esperienza che ha acquisito.

Il gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge che ha una propria fisionomia autonoma, però insisto perché in Commissione, ancora prima che questa sia investita dell'esame del provvedimento di ristrutturazione, si effettui una discussione sulla situazione dell'azienda dei monopoli di Stato attraverso le comunicazioni del Governo che la presidenza ha formalmente sollecitato, in modo da dare un contributo preventivo alla elaborazione di quel provvedimento.

SANTAGATI. Dichiaro di essere favorevole al disegno di legge, però non voglio sottacere che altri più urgenti problemi investono l'amministrazione dei monopoli di Stato, come quelli cui ha fatto cenno l'onorevole Cesaroni e su cui sono stati presi degli impegni che non si sa quando saranno mantenuti; altri impegni più solenni sono stati assunti in Aula in merito all'aumento dell'aggio ai rivenditori e sono stati votati anche degli ordini del giorno. Auspico che questi impegni vadano a compimento il più presto possibile.

BORGHI. Nel dichiarare che occorre approvare il disegno di legge, mi associo alla proposta formulata dall'onorevole Cesaroni di avere una precisa e dettagliata informazione, anche perché la commissione che è stata istituita per lo studio dei problemi della ristrutturazione dell'azienda dei monopoli di Stato sta per iniziare i suoi lavori. Pertanto sarebbe utile una relazione da parte del Governo sulla impostazione che intende dare a questo problema che riveste notevole importanza non solo nei confronti dell'azienda, ma anche del vasto mercato dei consumatori che si rivolgono all'azienda per ottenerne i prodotti.

SPINELLI. A nome del gruppo socialista dichiaro di essere d'accordo su questo disegno di legge e sulle considerazioni fatte dagli onorevoli Cesaroni e Borghi. Non starò a ripeterle, perché il Governo dichiarerà la propria disponibilità, ma mi auguro che finalmente si concretizzi una data.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CARTA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidero affermare che la settimana prossima verrà formalmente insediata la commissione, nominata con decreto del ministro, che riprenderà i lavori dal punto in cui sono stati interrotti. Il ritardo è dovuto alla mancata segnalazione di tutti i rappresentanti delle categorie che devono integrare questo organo destinato a studiare la situazione dell'azienda dei monopoli nel settore dei tabacchi e del sale. Sarà cura del Governo fare queste comunicazioni, perché è interesse della commissione di studio informare questa Commissione sugli indirizzi generali che vengono perseguiti e sentire anche un parere sul modo di procedere; ciò avverrà entro breve termine in considerazione del fatto che molto presto potremo fare una riunione di tale commissione.

PRESIDENTE. Desidero precisare che la Commissione ha esaminato più volte questa materia, sia pure *incidenter tantum*, ed ha dato mandato al presidente di prendere una iniziativa ufficiale affinché il ministro delle finanze venga in Commissione a comunicare le direttive che il Governo intende seguire e anche per sentire l'orientamento di questa Commissione. Al riguardo è in via di predisposizione una lettera ufficiale che verrà inviata all'onorevole Ministro a termini di Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Negli opifici, stabilimenti, depositi ed uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con almeno 30 dipendenti sono istituite, a cura dell'Amministrazione medesima, mense aziendali quando non è consentita l'uscita del personale per la refezione.

Fermo restando il numero minimo del personale di cui al primo comma le mense possono essere istituite, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, anche negli altri opifici, stabilimenti, depositi ed uffici ove sia consentita l'uscita del personale per la refezione, quando se ne ravvisi la necessità.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il funzionamento delle mense provvede, a proprio carico:

a) a concedere in uso idonei locali sia per la cucina che per il refettorio;

b) alle spese per la dotazione ed il rinnovamento delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento delle cucine e dei refettori;

c) alla somministrazione del combustibile e dell'energia elettrica o termica;

d) a fornire il personale occorrente per il funzionamento delle cucine e dei refettori, cui saranno corrisposte le stesse competenze spettanti al personale addetto agli altri servizi;

e) al trasporto dei generi alimentari e delle vivande.

(*È approvato*).

ART. 3.

Per la gestione delle mense di cui all'articolo 1 è costituito un comitato di non più di cinque dipendenti, eletti da tutto il personale in servizio presso l'opificio, stabilimento, deposito od ufficio presso cui la mensa è istituita.

Il comitato di gestione di cui al comma precedente dura in carica un biennio ed i membri possono essere rieletti.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato controlla la gestione delle mense a mezzo del funzionario ai riscontri in sede o di un suo sostituto.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni del personale, saranno emanate le norme concernenti i criteri di gestione delle mense, il loro ordinamento contabile ed i controlli relativi.

(*È approvato*).

ART. 4.

La misura del contributo per la refezione calda del personale, in atto corrisposta alla gestione delle mense aziendali, sarà rideterminata, entro i limiti della maggiore spesa globale di cui al successivo articolo 5, con effetto dal 1° settembre 1972, mediante decreto del Ministro delle finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

Con le stesse modalità sarà provveduto alle eventuali successive variazioni, entro i limiti delle previsioni iscritte in bilancio nell'apposito capitolo.

Il contributo viene corrisposto in base al numero dei presenti in servizio per le mense istituite ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 ed in base al numero degli effettivi partecipanti alle mense istituite ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per l'anno 1973 in lire 500.000.000, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1973 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La onorevole Maria Cocco, in conformità con il parere espresso dalla V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

« Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 che a seguito della modifica testé approvata risulta così formulato:

ART. 5.

Le spese per le mense aziendali saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al quale saranno trasferite le quote di stanziamenti erogate, per gli stessi scopi, a carico dei capitoli 150 e 151 del medesimo stato di previsione.

Al maggior onere, valutato per il periodo dal 1° settembre 1972 al 31 dicembre 1974 in lire 800 milioni, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 191 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MICHELI PIETRO e TANTALO: « Norme interpretative della legge 24 dicembre 1969, n. 1038, concernente la legge tributaria sulle successioni » (149) *con il nuovo titolo*: « Norme transitorie in materia di deduzione di debiti dall'asse ereditario ai fini della determinazione dei tributi successori »:

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 16
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Modificazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 5 luglio 1966, n. 518, concernente la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2330):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Organizzazione delle mense aziendali presso gli organi dell'Ammi-

nistrazione autonoma dei monopoli di Stato » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2602):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Borghi, Buzzoni, Micheli Pietro, Cesaroni. Ciampaglia, Cocco Maria, Colucci, Dal Sasso, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Pavone, Pellicani Giovanni, Postal, Prandini, Raffaelli, Sanza, Serrentino, Spinelli, Vespignani e Vincenzi.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO